


# Consiglio territoriale per l'Immigrazione

## L'INFORMAZIONE n. 29

Per i cittadini stranieri residenti nella Provincia di Cremona



### **SOPPRESSI I PERMESSI DI SOGGIORNO PER TURISMO E STUDIO PER PERIODI INFERIORI AI TRE MESI.**

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 126 del 1 giugno 2007 è stata pubblicata la nuova normativa concernente la soppressione dei permessi di soggiorno per visite, affari, turismo e studio per periodi inferiori a tre mesi. Per soggiornare in Italia, per i suddetti motivi, sarà necessario solamente formulare una dichiarazione di presenza indirizzata al Questore entro otto giorni dall'ingresso – se lo straniero proviene dall'area Schengen – altrimenti la stessa dichiarazione dovrà essere effettuata, al momento dell'ingresso, all'autorità di frontiera.

Le novità introdotte dalla normativa in questione riguardano anche la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana. Infatti, la ricevuta della dichiarazione di presenza assume rilevanza ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".

### **PERMESSI DI SOGGIORNO. VALIDA LA RICEVUTA POSTALE PER L'USCITA E IL RIENTRO IN ITALIA DURANTE IL PERIODO ESTIVO**

Il Ministero dell'Interno ha comunicato che fino al 30 ottobre p.v. potrà essere concessa una **facilitazione temporanea di transito** agli stranieri che, provenienti dall'Italia o diretti verso l'Italia, siano in possesso, all'atto del transito, della ricevuta di Poste Italiane SpA attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di **rinnovo** del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità o del documento di viaggio equipollente e del titolo di soggiorno scaduto. Nel caso, invece, di stranieri in possesso della ricevuta di Poste Italiane SpA attestante l'avvenuta richiesta di **rilascio** del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo e per ricongiungimento familiare è previsto il ritorno nei Paesi d'origine e successivamente il rientro in Italia a condizione che: l'uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera; il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen; venga esibito il passaporto o il documento di viaggio equipollente

unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la ricevuta di Poste Italiane SpA.

Il medesimo Dicastero ha, inoltre, diramato disposizioni riguardanti i **figli minori di 14 anni** che sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori. In presenza di una specifica richiesta, le Questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore, che permetterà così anche alla prole minore di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi rientro.

### **DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, NR. 30. DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI.**

Con decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.

Con il decreto in questione sono state, conseguentemente, disciplinate le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.

Sul tale materia – già trattata nel numero 27 di questo notiziario - il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi che si illustrano di seguito.

#### **1) Estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino.**

I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

#### **2) Concetto di familiare ai sensi dell'art. 2, punto 2, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 30/2007.**

Il decreto legislativo estende ai familiari il diritto di soggiorno riconosciuto ai cittadini dell'Unione compresi nelle categorie indicate nell'art. 7, comma 1 (lavoratori, studenti, soggetti aventi le disponibilità economiche sufficienti).

Per familiare deve intendersi il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l'ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.

### **3) Applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo.**

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione.

Si espongono di seguito le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno dei soggetti considerati dalla norma, al fine di assicurarne l'attuazione.

Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione, per l'iscrizione anagrafica occorrerà richiedere la seguente documentazione:

a) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;

b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;

c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che rientrano nelle categorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

### **4) Iscrizione dei minori non accompagnati**

Per i minori comunitari non accompagnati si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.

### **5) Iscrizione per motivi religiosi**

La documentazione richiesta a cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi consiste nella dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

Per quanto riguarda la copertura delle spese sanitarie, occorrerà la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

### **6) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.**

Ai fini dell'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi per lavoro, anche autonomo, deve produrre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 30 del 2007, la documentazione attestante l'esercizio di una attività lavorativa subordinato od autonoma.

Appare, pertanto, necessario che la documentazione attestante l'attività lavorativa ai fini dell'iscrizione anagrafica sia idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività - la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale per lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 30.

### **7) Requisito relativo alla disponibilità di risorse economiche.**

Salvo che si tratti di lavoro subordinato o autonomo, l'art. 9 del decreto legislativo n. 30/2007 subordina l'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per sé stesso e per i propri familiari, onde evitare che egli stesso ed i suoi familiari diventino un onere per l'assistenza pubblica.

Tale requisito deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie, così come previsto dall'art. 29, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286.

La dimostrazione della disponibilità economica richiesta può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione, sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Saranno, a breve, predisposti appositi moduli per la dichiarazione sostitutiva, che conterranno specifiche richieste informative, oltre al richiamo alle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. L'autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i parametri indicati dall'art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall'art. 9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R..

### **8) Spese sanitarie - Polizza di assicurazione sanitaria.**

Il lavoratore cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Invece i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno.

I formulari E106, E120, E121 ( o E 33 ), E109 ( o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica.

Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

### 9) Lavoratori stagionali

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989.

In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato, pari ad un anno dall'iscrizione stessa.

Il cittadino dell'Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d'ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel Comune, per poter essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti di residenza, dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.

### 10) Maturazione del diritto di soggiorno permanente - Posizione dei cittadini dell'Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità

Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.

Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbiano già maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente del decreto legislativo.

In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell'attestato e ritirerà il permesso scaduto, che sarà restituito alla Questura competente.

Qualora il cittadino dell'Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità chieda l'iscrizione anagrafica non già precedentemente effettuata, nei suoi confronti si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido. Il Comune procederà al ritiro della Carta e del Permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura, e alla consegna all'interessato della relativa attestazione prevista dal decreto legislativo.

Il Comune dovrà provvedere anche al ritiro e alla consegna alla Questura della ricevuta della richiesta di Carta di soggiorno, qualora esibita all'anagrafe.

In tal senso, con la circolare n. 3400 del 10 aprile 2007, sono già state fornite le indicazioni del caso (punto n. 8).

### 11) Mancanza dei requisiti di soggiorno

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è adottato un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.

000000

### **IMMIGRAZIONE "INFORMATA": Realizzato dal Ministero dell'Interno un nuovo canale informativo riguardante le indicazioni ed i chiarimenti sulle procedure che interessano immigrati, datori di lavoro, famiglie e istituzioni.**

Il 24 giugno scorso è partita l'operazione "Immigrazione Informata" con la presentazione, da parte del Ministero dell'Interno, delle "Guide sull'immigrazione", un nuovo servizio che consente di reperire tutte le informazioni sulle normative ed i procedimenti che riguardano e coinvolgono l'immigrato, ma che possono interessare anche le famiglie, le imprese, le istituzioni pubbliche o le associazioni di volontariato, con un'attenzione particolare alle procedure relative all'offerta di lavoro.

Il Ministero dell'Interno ha messo a punto, in proposito, 11 schede complete e aggiornate che toccano tutti i temi relativi all'inserimento degli immigrati e indicano ai datori di lavoro, o aspiranti tali, gli adempimenti necessari.

L'iniziativa è stata lanciata in collaborazione con il TG1 che, sempre il 24 giugno u.s., ha trasmesso uno speciale al quale ha partecipato, tra gli altri, il Ministro

dell'Interno Amato.

Durante il programma i cittadini, italiani e stranieri hanno potuto formulare domande agli indirizzi di posta elettronica messi a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero stesso. Parte delle risposte a tali domande sono consultabili presso il sito del Ministero dell'Interno, della Polizia di Stato e delle testate giornalistiche "Sole 24 Ore", "Repubblica - Metropoli" e "Stranieri in Italia", che hanno curato anche la pubblicazione delle citate Guide, reperibili sul sito [www.interno.it](http://www.interno.it).



**'Minori stranieri non accompagnati: percorsi di protezione e pratiche di integrazione'. Un convegno del Ministero dell'Interno, della Solidarietà Sociale e dell'Anci**

Si è svolto a Roma il 10 luglio, presso il centro-incontri "Roma Eventi", il Convegno "Minori stranieri non accompagnati: percorsi di protezione e pratiche di integrazione", cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e della Solidarietà Sociale e dell'A.N.C.I., anche esponenti del Ministero della Giustizia e degli Affari Esteri.

Durante l'incontro sono state illustrate le strategie che si intendono approntare o che sono già state approntate per arginare un fenomeno che non accenna ad arrestarsi.

Dall'analisi dello stesso sono nate, infatti, alcune proposte che il Governo ha inserito nel disegno di legge, in tema di stranieri, "Amato-Ferrero" tra cui:

- 1) un apposito **Programma nazionale per l'accoglienza e la tutela dei minori stranieri** che sostenga finanziariamente l'azione degli enti locali nella presa in carico dei minori stranieri e di chi nel frattempo diventa maggiorenne;
- 2) la modifica della vigente normativa per rivedere la durata dei progetti di integrazione sociale e civile per i minori stranieri non accompagnati;

0-0-0-0-0-0

**PUBBLICAZIONI DI INTERESSE**

0-0-0-0-0-0

**1)** L'Associazione "Immigrati Cittadini" Onlus del Centro Informazione e Servizi per il Volontariato (CISVOL), organizzazione facente parte del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Cremona, ha curato la pubblicazione "**Nuovi Cittadini Europei**".

L'opuscolo, edito con il patrocinio del Comune di Cremona, vuole essere una guida pratica per consentire ai cittadini neo-comunitari di orientarsi tra norme, diritti e servizi.

**2)** Il Centro Informazione Educazione allo Sviluppo (C.I.E.S.), in collaborazione con il Ministero dell'Interno, nell'ambito del progetto dell'Unione Europea "Mediazione linguistico-culturale per l'inserimento socio lavorativo dei migranti" ha curato la pubblicazione "**Mediazione e mediatori in Italia**".

Il volume di inserisce nel quadro di un'attività informativa in tema di intercultura e formazione

3) la garanzia della conversione, al raggiungimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro; solo nel caso in cui non ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno;

4) l'istituzione di un Piano per il rimpatrio volontario assistito che faciliti il reinserimento del giovane straniero nel paese d'origine.

Sono stati, inoltre, predisposti altri strumenti operativi come **l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi** – che sta già svolgendo attività di studio, ricerca ed approfondimento sul sistema di prevenzione e contrasto del fenomeno della prostituzione al fine di migliorarne l'efficacia e di potenziare le misure di assistenza, protezione e tutela delle vittime – e la **direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo**. Quest'ultimo strumento, divenuto operativo l'8 marzo 2007, consente di rafforzare la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, individuando percorsi e luoghi di aiuto ai minori stessi e assicurando che i tempi di intervento in loro favore siano rapidi per fornire così la tutela di cui necessitano.

linguistica presso alcuni Centri per immigrati (Foggia, Crotone, Caltanissetta), con un progetto sperimentale avviato nel mese di maggio 2007.

**3)** Nell'ambito dell'iniziativa EQUAL, finanziata dal Fondo Sociale Europeo "**Progetto IntegRARsi-Reti locali per l'integrazione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati**", lo Strire Ikea Porta di Roma ha curato, con la collaborazione del Comune di Roma, il volume "Nuove frontiere per il management istituzionale e l'impresa etica".

Il lavoro è il frutto di una ricerca che ha come obiettivo quello di realizzare l'integrazione di persone richiedenti asilo e rifugiate.

Le pubblicazioni sopraindicate sono consultabili presso l'Area quarta della Prefettura di Cremona.

**PREFETTURA-UTG DI CREMONA**

**AREA QUARTA – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo** - Dirigente: Viceprefetto Dr.ssa Carolina Bellantoni

**- Servizi per l'immigrazione**

**Contenzioso, Affari degli stranieri, Attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Statistiche.**

Tel. 0372/4881 - da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30- Referenti: sig.a Stellardi – sig.a Franzosi

**- Rifugiati**

da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 Mercoledì ore 09,00 – 16,30 - Referenti: Sig.a Stellardi – Sig.a Franzosi 0372/488424-423

**- Concessione Cittadinanza italiana**

da lunedì a venerdì - ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30

Addetto: Sig. Bartolomeo - Tel. 0372/488426

**- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE**

Responsabile: D.ssa Silvana Catalano - in sostituzione Dott. Giancarlo Vescovi

Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 09.00 – 12.00 - Tel. (lunedì, mercoledì e venerdì) 0372/488496 (per i ricongiungimenti familiari) - 0372/488629 (per lavoro)

*Redazione: Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Prefettura di Cremona*

*Tel. 0372/488417- 423 - Fax 0372/488633*

*e mail [urp.pref\\_cremona@interno.it](mailto:urp.pref_cremona@interno.it) oppure [prefettura.cremona@interno.it](mailto:prefettura.cremona@interno.it)*

*L'INFORMAZIONE è destinato alla diffusione interna e presso gli organismi della provincia come allegato alla nota prefettizia nr. 11551/A4/IMM dell' 8.08.2007.*